

Premessa

Il Codice Etico, che trova espressione nel presente documento, rappresenta una carta dei diritti e dei doveri morali che definisce la responsabilità etico – sociale di ogni partecipante all'Associazione dell'Assistente Materna - Operatrice della Nascita (da adesso in poi anche "Associazione").

L'attività dei professionisti iscritti all'Associazione consiste nell'ascolto, sostegno e accompagnamento, orientamento e Cura (inteso come care work anche in seguito) delle prossimità sociali a favore della coppia e del nucleo familiare nel periodo preconcezionale, prenatale, perinatale e nei primi mesi di vita di bambine e bambini, con particolare attenzione ai primi 1000 giorni; i professionisti aderenti all'Associazione si occupano esclusivamente del supporto logistico, emotivo e pratico al benessere della diade madre-bambino, focalizzando i propri interventi sulla madre e sul nucleo familiare, facilitando l'organizzazione domestica e il recupero dell'autonomia materna, sostenendo la genitorialità e la vita familiare per favorire la consapevolezza e il rafforzamento delle competenze genitoriali nei processi di adattamento ai cambiamenti connessi alla nascita, promuovendo il benessere relazionale e familiare. Il professionista aderente all'Associazione non è un professionista sanitario e non può effettuare diagnosi e svolgere attività a carattere curativo terapeutico, né può effettuare valutazioni in grado di individuare situazioni che richiedono intervento medico e/o di altre professioni specialistiche. Tra le attività dei professionisti iscritti all'Associazione sono esplicitamente escluse quelle riservate dalla legge alle professioni sanitarie dell'ostetrica - delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie della puericultrice - e della professione regolamentata dell'assistente sociale, oltre a quelle delle altre professioni riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'art. 2229 del codice civile

Il codice etico ha come finalità principale quella di regolare i comportamenti dei professionisti e delle professioniste iscritte, attraverso la definizione di un modello ritenuto corrispondente alla nostra mission e al senso morale che ha ispirato la nascita di questa Associazione, come si evince dal suo Statuto. Tale codice ha come riferimento normativo il D.Lgs. 231/2001. Esso definisce e rende pubblicamente noti gli obblighi dell'Assistente Materna - Operatrice della Nascita all'interno dell'Associazione e nelle sue relazioni verso ogni interlocutore, a partire dal mantenimento di un comportamento professionale responsabile.

Le regole del presente codice sono vincolanti per tutti gli iscritti Associazione.

Articolo 1

Assistente Materna - Operatrice della Nascita è tenuto alla conoscenza del presente codice, che sottoscrive con la sua adesione all'Associazione e conferma ogni volta che rinnova la sua iscrizione. Per questo motivo non ricorrono circostanze esimenti dalle relative responsabilità e sanzioni

disciplinari. L'Assistente Materna Operatrice della Nascita deve avere conoscenza dei diritti, degli obblighi e del perimetro di azione associato alla propria professione, così come dei requisiti e dei diritti legali legati ad altre figure professionali regolamentate che operano nel medesimo settore.

Articolo 2

Gli obblighi etici definiti negli articoli sottoesposti sono regole di condotta che governano sia l'Assistente Materna Operatrice della Nascita che la professione, allo scopo di tutelare l'utenza, di salvaguardare gli standard professionali e di promuovere l'integrità morale individuale.

L'inosservanza dei precetti stabiliti nel presente codice e ogni azione o omissione comunque contraria al decoro, alla dignità e al corretto esercizio della professione determinano come misura provvisoria la sospensione dal "Registro dei Professionisti Qualificati" da parte del Consiglio Direttivo dell'Associazione per un tempo non inferiore ai 15 giorni ed il rinvio al Collegio dei Probiviri che, valutando la fondatezza delle ragioni, procedono nelle modalità descritte dal Regolamento che ne disciplina l'attività.

Il Collegio dei Probiviri è l'organo di controllo competente preposto all'adozione delle sanzioni disciplinari, comprese in esse quelle di sospensione, revoca, espulsione; tale organo è dotato della necessaria autonomia e composto esclusivamente da soggetti esterni agli altri organi sociali di direzione e/o di gestione dell'associazione.

Le violazioni del presente Codice Etico sono sanzionate in modo proporzionato alla loro gravità, secondo i principi di adeguatezza, gradualità e tutela dell'utenza e della professione.

Classificazione delle violazioni e sanzioni applicabili

a) Violazioni LIEVI

Rientrano in questa categoria le condotte:

- episodiche e non intenzionali;
- prive di conseguenze dannose rilevanti per l'utenza o per l'Associazione;
- derivanti da negligenza lieve o imperizia non significativa.

Sanzioni applicabili:

- Richiamo verbale
- Ammonizione scritta

In caso di reiterazione:

- Sospensione fino a 30 giorni

b) Violazioni MEDIE

Rientrano in questa categoria le condotte:

- non occasionali o reiterate;
- caratterizzate da negligenza significativa;
- idonee a generare disservizi, disinformazione o pregiudizio non grave;
- che comportano il superamento dei limiti di competenza senza sconfinamento in ambito sanitario.

Sanzioni applicabili:

- Ammonizione scritta
- Sospensione da 1 a 3 mesi

In caso di reiterazione o particolare rilevanza:

- Sospensione da 3 a 6 mesi

c) Violazioni GRAVI

Rientrano in questa categoria le condotte:

- dolose o gravemente negligenti;
- che comportano danno o rischio per l'utenza;
- che ledono la dignità della persona o l'immagine dell'Associazione;
- che implicano abuso di ruolo, esercizio abusivo o sconfinamento in ambito sanitario;
- che violano diritti fondamentali (es. discriminazione, consenso, riservatezza grave).

Sanzioni applicabili:

- Sospensione da 3 a 6 mesi

Nei casi di maggiore gravità:

- Sospensione da 6 a 12 mesi

Nei casi più gravi:

- **Radiazione dal Registro dei Professionisti Qualificati**

Articolo 3

Le attività dei professionisti aderenti all'Associazione utilizzano il termine CURA nel senso di promozione individuale e non nel suo significato scientifico di "Studio e attuazione concreta dei mezzi e metodi per combattere le malattie".

L'associato qualificato è un/una professionista della CURA che si occupa:

- di 'Cura dei primi 1000 giorni' attraverso l'accoglienza, l'accompagnamento e il sostegno delle donne e degli uomini nel loro divenire madri e padri e il potenziamento della loro capacità di scelta grazie ad azioni e interventi mirati a migliorarne conoscenze, competenze e consapevolezza.

La sua figura rientra all'interno delle professioni della relazione di aiuto non terapeutico, in un rapporto basato sul rispetto e l'empatia, sulla capacità di ascolto attivo, la condivisione di saperi pratici e l'accoglienza dei percorsi e delle storie individuali.

Egli/Ella supporta e promuove il benessere psico-fisico della donna, della coppia genitoriale, del bambino e della bambina.

Essere professionista qualificato dall'Associazione significa AVERE CURA, ovvero:

- **F A R E P O S T O** – perché chi si incontra possa sentirsi accolto
- **S T A R E A C C A N T O** – perché nella relazione d'aiuto la competenza non generi dipendenza o sudditanza
- **C O M P R E N D E R E** – perché le esperienze apparentemente frammentate trovino una cornice di senso
- **P R E - O C C U P A R S I** – perché i tempi della relazione educativa non corrispondano a quelli dell'emergenza

Le suddette attività sono relative alla prestazione di servizi con finalità di benessere personale, in favore di soggetti che non presentano patologie e non necessitano di cure. Nel caso in cui le prestazioni di servizi tipici dell'Assistente Materna Operatrice della Nascita vengano fornite in favore di soggetti che presentino patologie, i professionisti aderenti ad Associazione possono fornire le loro prestazioni solo esclusivamente attraverso un piano terapeutico attuato e coordinato da un professionista sanitario. Nell'ambito di questo piano, il professionista sanitario può prevedere che le prestazioni degli associati possano costituire un elemento collaterale, di accompagnamento e

debbono svolgersi sotto la sua supervisione. L'eventuale straripamento dell'Assistente Materna, la quale si investa di competenze tipiche dei professionisti sanitari è considerata VIOLAZIONE GRAVE del Codice Etico.

Articolo 4

L'Assistente Materna Operatrice della Nascita pratica autonomamente solo dopo avere completato l'iter formativo teorico e pratico riconosciuto dall'Associazione e si attiene al livello di formazione e di esperienza raggiunto.

L'associazione riconosce l'esercizio della pratica privata solo dopo il conseguimento di una formazione che rispetti gli standard che regolano il profilo professionale definito da questa Associazione e l'iscrizione al Registro dei Professionisti Qualificati. L'Assistente Materna – Operatrice della Nascita non può usare il titolo professionale Associazione senza aver ricevuto l'attestazione dell'avvenuto riconoscimento da parte dell'associazione, in ottemperanza alle procedure di qualificazione ed agli standard formativi e qualitativi dell'Associazione. L'uso inappropriato della sigla di "Operatrice-Operatore Qualificato/a Associazione" o di eventuali sue variazioni, che si prestino a sviare il pubblico, risulta contrario all'etica. Eventuali Soci non iscritti nell'apposito Registro che si qualificassero come Professionisti Qualificati incorrerebbero in una VIOLAZIONE GRAVE del Codice ETICO.

Articolo 5

L'AMON è un'Associazione apartitica e aconfessionale; svolge in forma continuativa attività di promozione e utilità sociale a favore dei propri associati senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

Le norme sull'ordinamento interno sono ispirate a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati e al principio di elettività delle cariche.

L'Associazione si impegna a promuovere e sostenere la salute e il benessere delle donne, dei bambini e delle bambine, delle famiglie, rispettando i principi di uguaglianza, rispetto e inclusione. Ogni membro dell'associazione deve operare con integrità, collaborazione, trasparenza e responsabilità.

Tutti i Professionisti Qualificati dall'Associazione sono consapevoli del proprio ruolo sociale sul territorio di riferimento, sullo sviluppo e sul benessere globale della collettività e operano nel rispetto delle comunità locali, nazionali e internazionali, promuovendo buone pratiche e iniziative di valore sociale e culturale.

Eventuali infrazioni a questo principio etico possono rappresentare, a seconda dei casi, VIOLAZIONI LIEVI, MEDIE o GRAVI del Codice, da valutarsi con attenzione e nel contesto dal Collegio dei Probiviri.

Articolo 6

Ogni donna, bambina e bambino, individuo e famiglia deve essere trattato con dignità e rispetto, riconoscendo e valorizzando la diversità culturale, sociale ed economica.

L'Associazione ripudia e combatte qualunque forma di discriminazione, sia essa di genere (è promossa l'uguaglianza di genere secondo le Direttive, le Risoluzioni e le Raccomandazioni degli organismi dell'Unione Europea), di diversa abilità, di religione, di orientamento sessuale, di convinzioni personali, di aspetto fisico, di colore della pelle, di lingua, di origini etniche, di condizioni sociali, di appartenenza politica e sindacale, di cittadinanza, di condizioni personali e di salute, di gravidanza, di maternità, di scelte familiari, o di età.

Ogni discriminazione rappresenta VIOLAZIONE GRAVE del Codice Etico.

Articolo 7

L'Operatrice-Operatore della Nascita – Assistente Materna è tenuto a mantenere un livello adeguato di competenza professionale, curando l'aggiornamento e la formazione permanente anche e soprattutto attraverso gli strumenti di aggiornamento professionale messi a disposizione dall'Associazione. Utilizza pertanto solo metodiche, tecniche e strumenti rispetto ai quali è adeguatamente addestrato, riconoscendo i limiti della propria competenza e non suscita aspettative infondate. Presenta in modo corretto e accurato la propria formazione, esperienze e competenza. Nelle dichiarazioni pubbliche evita di dar luogo a mistificazioni e travisamenti attraverso il sensazionalismo, l'esagerazione e la superficialità.

Qualsivoglia straripamento verso metodiche, tecniche e strumenti che oltrepassino le proprie competenze, purché nel perimetro di quelle tipiche della professione dell'Assistente Materna, rappresenta VIOLAZIONE MEDIA del Codice Etico. Le promesse terapeutiche senza fondatezza, così come le dichiarazioni pubbliche sensazionali, esagerate e superficiali sono considerate VIOLAZIONI GRAVI.

Articolo 8

L'Operatrice-Operatore della Nascita – Assistente Materna non accetta condizioni di lavoro che compromettano il rispetto delle norme del presente codice. Si adopera per il rispetto di tali norme qualunque sia la posizione gerarchica in ambito lavorativo o la natura del suo rapporto di lavoro.

La valutazione di questo tipo di infrazione va valutata nel contesto dal Collegio dei Probiviri, con una gradazione che può variare dal livello LIEVE al GRAVE.

Articolo 9

L'Operatrice-Operatore della Nascita – Assistente Materna salvaguarda la sua autonomia nella scelta dei metodi e delle tecniche nonché la loro utilizzazione, ed è perciò responsabile della loro applicazione e uso dei risultati e delle valutazioni e interpretazioni che ne ricava.

La valutazione di questo tipo di infrazione va valutata nel contesto dal Collegio dei Probiviri, con una gradazione che può variare dal livello LIEVE al MEDIO.

Articolo 10

Nel comunicare i risultati delle proprie valutazioni e delle proprie ricerche l'Operatrice-Operatore della Nascita – Assistente Materna si vieta di presentare dati inventati, falsificati o distorti in tutto o in parte; non esprime valutazioni e giudizi professionali che non siano fondati sulla conoscenza diretta ovvero su una documentazione adeguata e attendibile.

La valutazione di questo tipo di infrazione va valutata nel contesto dal Collegio dei Probiviri, con una gradazione che può variare dal livello MEDIO al GRAVE.

Articolo 11

L'Operatrice-Operatore della Nascita – Assistente Materna contrasta l'esercizio abusivo della professione come definita dall'articolo 3 del presente codice e non avalla con il proprio titolo attività ingannevoli. Nella collaborazione con professionisti di altre discipline esercita la propria autonomia professionale nel rispetto delle altrui competenze.

L'infrazione a questo principio rappresenta una VIOLAZIONE GRAVE del Codice Etico.

Articolo 12

Nella sua attività di ricerca e sperimentazione, l'Operatrice-Operatore della Nascita – Assistente Materna è tenuto ad informare adeguatamente i soggetti in essa coinvolti al fine di ottenere il proprio consenso, e deve altresì garantire la loro piena libertà di concedere, di rifiutare, ovvero di ritirare il consenso stesso e di ottenere l'autorizzazione all'uso dei dati raccolti. Per quanto concerne i soggetti che, per età o per altri motivi, non sono più in grado di esprimere validamente il loro consenso, questo deve essere dato da chi ne ha la patria potestà, o le tutele, ma altresì dai soggetti stessi ove siano in grado di comprendere la natura della prestazione richiesta.

Infrangere questo principio rappresenta una VIOLAZIONE GRAVE del Codice Etico.

Articolo 13

L'Assistente Materna - Operatrice-Operatore della Nascita è strettamente tenuto al segreto professionale. Pertanto, non rivela notizie fatti o informazioni appresi dal suo rapporto professionale; si astiene dal rendere testimonianza sui fatti di cui è venuto a conoscenza in ragione del suo rapporto professionale a meno che non sussista il valido e dimostrabile consenso dell'utente o di chi su di lui esercita autorità tutoria. Nel caso di obbligo di relazione, l'Assistente Materna - Operatrice della Nascita limita allo stretto necessario il riferimento di quanto appreso in ragione del proprio rapporto professionale, al fine di non recare danno all'utente, valutando con prudenza le ipotesi nelle quali la propria doverosa riservatezza comporta grave pericolo per la vita e la salute di terzi; nei casi di collaborazione con altri professionisti parimenti tenuti al segreto professionale, l'Assistente Materna - Operatrice della Nascita può condividere soltanto le informazioni strettamente necessarie in rapporto al tipo di collaborazione. Qualora durante progetti di ricerca e/o sperimentazione di tecniche innovative l'Assistente Materna - Operatrice della Nascita rediga relazioni tecniche, ancorché indirizzate a un pubblico di professionisti tenuti al segreto professionale, agisce in modo da salvaguardare l'anonimato dei pazienti.

La valutazione di questo tipo di infrazione va attentamente valutata nel contesto dal Collegio dei Probiviri, con una gradazione che può variare dal livello MEDIO al GRAVE.

Articolo 14

Nel caso di sedute di gruppo, l'Operatrice-Operatore della Nascita l'Assistente Materna- Operatrice della Nascita è tenuto ad invitare con fermezza i propri utenti ad attenersi al segreto relativamente alla composizione del gruppo e a quanto avviene nelle sedute stesse.

Eventuali infrazioni a questo principio sono considerate VIOLAZIONI LIEVI del Codice ETICO.

Articolo 15

L'Associato deve evitare situazioni di conflitto di interesse che possano compromettere la loro imparzialità e integrità professionale. Ogni potenziale conflitto deve essere tempestivamente dichiarato, dandone immediata notizia alla Presidente e/o al Consiglio Direttivo, astenendosi nel frattempo da ogni azione di conflitto e se essa stessa Presidente o membro di Consiglio Direttivo astenendosi dalla discussione e dal voto stesso.

Si ha conflitto di interesse quando l'interesse privato di un soggetto attivo nell'Associazione contrasta o è concorrente, anche solo potenzialmente, con l'interesse, non solo economico, dell'Associazione. Tale conflitto si sostanzia anche nel prevalere degli interessi di un soggetto esterno all'Associazione rispetto agli interessi dell'Associazione stessa.

A tutte le destinatarie è fatto obbligo di non ricoprire cariche, assumere incarichi, esercitare funzioni o adottare comportamenti che possano essere in conflitto di interesse con i valori, i principi, gli obiettivi e le scelte proprie della stessa Associazione, fermo restando la neutralità di giudizio.

Eventuali infrazioni a questo principio etico possono rappresentare, a seconda dei casi e dell'eventuale presenza di dolus, VIOLAZIONI LIEVI, MEDIE o GRAVI del Codice, da valutarsi con attenzione e nel contesto dal Collegio dei Probiviri.

Articolo 16

L'appartenenza e la partecipazione all'Associazione da parte di ciascun associato esigono piena lealtà istituzionale e non possono essere in alcun modo utilizzate per fini personali. Ogni atto posto in essere per conto dell'Associazione o nel suo interesse non deve in alcun modo lederne l'immagine e la rispettabilità. Tutti i membri dell'Associazione sono tenuti a rispettarne il buon nome e a non recare danno alla sua reputazione.

L'utilizzo del logo de Associazione e della dicitura "l'Assistente Materna - l'Operatrice della Nascita" devono essere utilizzati nella loro forma originale registrata e solo nelle situazioni autorizzate.

Eventuali infrazioni a questo principio etico possono rappresentare, a seconda dei casi e dell'eventuale presenza di dolus, VIOLAZIONI MEDIE o GRAVI del Codice, da valutarsi con attenzione e nel contesto dal Collegio dei Probiviri.

Documento rilasciato in revisione 2

27 Aprile 2026